

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 12 giugno 2025

Milano, 11 giugno 2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 461 - 2025 del 11/06/2025

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\517-2025)

OGGETTO: Convenzione passiva con l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) – IRCCS di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, per lo svolgimento di prestazioni in materia di disabilità motorie congenite a favore di pazienti pediatriche afferenti alla Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI
Addetto all'istruttoria: Daniele MENEGHIN

OGGETTO: Convenzione passiva con l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) – IRCCS di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, per lo svolgimento di prestazioni in materia di disabilità motorie congenite a favore di pazienti pediatrici afferenti alla Fondazione.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC AFFARI GENERALI E LEGALI
- Centro di costo 100000100

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(Dott. Daniele Meneghin)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Enzo Quadri)

Milano, 03.06.2025

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

(x) Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE 51101011 (Consulenze sanitarie da altri enti pubblici) per € 3.000,00

Impegno n. 2025000957

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2026

Conto COGE 51101011 (Consulenze sanitarie da altri enti pubblici) per € 4.000,00

Impegno n. 2026000957

(...) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 5.6.2025

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 10/06.2025

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 20032 del 18/12/2024 avente ad oggetto: "Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025";
- DGR n. XII/4264 del 30/04/2025 recante: "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 ad oggetto "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025" - (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";

PREMESSO che la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", in quanto struttura monospecialistica di scienze neurologiche, deve provvedere all'acquisizione di tutte le restanti prestazioni sanitarie specialistiche ed interventistiche, necessarie per un'adeguata assistenza ai propri pazienti;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 304, del 14 maggio 2024, con la quale era stato autorizzato il rinnovo della convenzione passiva con l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) - IRCCS di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, per lo svolgimento di prestazioni (consulenze) in materia di disabilità motorie congenite a favore di pazienti pediatriche afferenti alla Fondazione, per il periodo compreso tra il 1° giugno 2024 ed il 31 maggio 2025;

ATTESO che la Fondazione Besta ha tuttora l'esigenza di garantire ai propri pazienti l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi;

VISTI:

- la nota prot. n. 0003817, del 26 maggio 2025, con cui la Fondazione Besta chiedeva all'AUSL - IRCCS di Reggio Emilia la disponibilità a rinnovare la convenzione in oggetto,

- alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un ulteriore periodo di 12 mesi a far tempo dal 1° giugno 2025;
- la nota prot. n. 0003979, del 30 maggio 2025, con la quale l'AUSL - IRCCS di Reggio Emilia manifestava la propria disponibilità a rinnovare la predetta convenzione, inviando una bozza di convenzione;
 - la comunicazione di posta elettronica del 30 maggio 2025, tramite cui la Fondazione Besta accettava il suddetto testo di convenzione;

PRESO ATTO del testo di convenzione predisposto dagli uffici competenti e condiviso tra le Parti, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente riassunti:

- l'accordo ha per oggetto prestazioni (consulenze) in materia di disabilità motorie congenite, da svolgere su richiesta della Fondazione Besta a favore di pazienti pediatrici ambulatoriali o in regime di day service; la collaborazione si sostanzierà in attività di consulenza per interventi di chirurgia funzionale o per l'adozione di ortesi a carattere innovativo in relazione a complessi quadri clinici;
- l'attività verrà svolta presso la SC Neuropsichiatria Infantile 2 – Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo della Fondazione;
- è previsto un numero massimo di 8 accessi della durata di 7 ore ad accesso per l'intero periodo di durata della convenzione;
- la Fondazione Besta corrisponderà all'AUSL IRCCS Reggio Emilia i seguenti importi:
 - o compenso forfettario per accesso, della durata prevista di 7 ore, di € 800,00 comprensivo delle spese di viaggio;
 - o il rimborso IRAP nella misura dell'8,5% da calcolare sulla quota da corrispondere ai consulenti pari al 95% del compenso pattuito;
- la convenzione decorre dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario della Fondazione Besta in merito al rinnovo della convenzione in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare la convenzione passiva con l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) - IRCCS di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, per lo svolgimento di prestazioni (consulenze) in materia di disabilità motorie congenite a favore di pazienti pediatrici afferenti alla Fondazione, per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026;

DATO ATTO che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 7.000,00 (esente IVA) per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;



- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art.17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) - IRCCS di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, per lo svolgimento di prestazioni (consulenze) in materia di disabilità motorie congenite a favore di pazienti pediatrici afferenti alla Fondazione, per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026;
2. di approvare il testo della convenzione, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, disciplinante le condizioni, i termini e le modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto;
3. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 7.000,00 (esente IVA) per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;
4. di dare altresì atto che il provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali, e che la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare infine atto che questo provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo CORDONE)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIA E LA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO PER COLLABORAZIONE
IN MATERIA DI DISABILITA' MOTORIE CONGENITE – PERIODO: 01.06.2025 – 31.05.2026.

TRA

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIA - Istituto in tecnologie avanzate e
modelli assistenziali in oncologia (di seguito AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, Via G.
Amendola n. 2 – C.F. e P.I. n. 01598570354 – PEC: presidio-ospedaliero@pec.ausl.re.it nella persona del
Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale, Dott. Giorgio Mazzi, sulla base delle attribuzioni stabilite con
Delibera n. 159 del 15.05.2020 e ss.mm.ii.;

E

LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO (di seguito Istituto
Besta), con sede in Milano - via Celoria n. 11 - codice fiscale n.01668320151 partita IVA n. 04376340156 –
PEC: protocollo@pec.istitutobesta.it; nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone domiciliato
per la carica presso il citato ente;

PREMESSO CHE:

- nell'Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia opera la S.C. UDGEE "Unità di riabilitazione delle
Gravi Disabilità Infantili dell'Età Evolutiva" che si occupa dell'approfondimento diagnostico mirato
alle disabilità motorie dell'infanzia, della valutazione ed individuazione degli obiettivi del
trattamento riabilitativo, della formulazione tecnico-operativa dei piani di intervento fisioterapico,
della progettazione e validazione di presidi ortopedici (ortesi, protesi, ausili) con relativo
addestramento all'uso, della valutazione clinica e formulazione delle proposte di chirurgia
ortopedica funzionale, nonché di osservazione epidemiologica;
- l'esperienza, la professionalità e le competenze raggiunte dal personale dell'UDGEE hanno
generato da un lato una considerevole attrazione sia per pazienti della regione Emilia-Romagna
che per pazienti extraregione, dall'altro una frequente richiesta di collaborazione da parte di

aziende e strutture sanitarie sia in Italia che all'estero;

- le Parti contraenti hanno sottoscritto una convenzione, valida per il periodo: 01.06.2024 – 31.05.2025, finalizzata all'acquisizione di attività di consulenza in materia di fisiatria pediatrica, da effettuarsi ad opera dei dirigenti medici della S.C. UDGEE, in favore dei pazienti ricoverati presso la S.C. "Neuropsichiatria Infantile 2 - Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo";
- con nota prot. n. 3817 del 26.05.2025 (acquisita in atti al n. 72600 del 26.05.25) l'Istituto Besta ha chiesto la disponibilità a rinnovare tale rapporto convenzionale anche per il periodo: 01.06.2025 – 31.05.2026 alle medesime condizioni economiche e contrattuali;
- l'AUSLRE, disponendo delle figure professionali in possesso delle necessarie competenze specialistiche e dei requisiti previsti dalle norme di legge e contrattuali di riferimento, ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto;
- l'esercizio dell'attività di consulenza, qualora sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, non è consentito ai professionisti in forma diretta bensì in nome, per conto e sotto la responsabilità dell'Azienda di appartenenza nel quadro di un'apposita convenzione da sottoscrivere tra detta Azienda e l'Azienda/Ente interessata all'acquisizione di prestazioni di consulenza, che ne disciplini tutti gli aspetti organizzativi ed economici;
- l'attività di consulenza, se svolta fuori orario di lavoro, deve dar luogo ad uno specifico compenso a favore dei dipendenti;
- tale compenso deve affluire all'Azienda di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'AUSLRE s'impegna a fornire, mediante personale medico altamente qualificato, una consulenza in materia di disabilità motorie congenite, da svolgere su richiesta dell'Istituto Besta a favore di pazienti ambulatoriali o in regime di day service. La collaborazione si sostanzierà in attività di consulenza per interventi di chirurgia

funzionale o per l'adozione di ortesi a carattere innovativo in relazione a complessi quadri clinici.

ART. 2 – Sede di svolgimento

L'attività verrà svolta presso S.C. "Neuropsichiatria Infantile 2 - Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo" dell'Istituto Besta che si assume l'obbligo di mettere a disposizione dei consulenti i locali, le attrezzature e il materiale necessario allo svolgimento dell'attività.

ART. 3 – Limiti orari dell'impegno

Le prestazioni di consulenza dovranno essere espletate al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di orario di lavoro (art. 14 Legge 30.10.2014 n. 161 e D. Lgs. 8.4.2003 n. 66). Nel periodo di durata della presente convenzione è previsto un numero massimo di 8 (otto) accessi. Per ogni accesso è previsto un impegno del consulente quantificabile, indicativamente, in 7 (sette) ore, escluso il tempo di viaggio. Le date e gli orari della collaborazione saranno concordati, di volta in volta, direttamente tra il consulente e il Direttore Sanitario e il Direttore della S.C. "Neuropsichiatria Infantile 2 - Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo" dell'Istituto Besta.

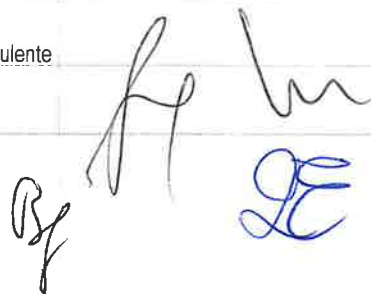
L'AUSLRE si riserva la facoltà di recedere dall'accordo in qualsiasi momento per motivate esigenze di servizio interne al proprio reparto.

Entro il giorno 25 del mese precedente rispetto a quello in cui è previsto l'accesso, il Direttore della S.C. "Neuropsichiatria Infantile 2 - Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo" dell'Istituto Besta comunicherà al competente Ufficio dell'AUSLRE gli accessi previsti per il mese successivo al fine di consentire il controllo sulla compatibilità della normativa sull'orario di lavoro.

ART. 4 – Compensi ed oneri

Per l'attività oggetto della convenzione l'Istituto Besta s'impegna a corrispondere all'AUSLRE:

- per ogni accesso, della durata di 7 ore, un compenso forfettario di € 800,00, comprensivo delle spese di viaggio;
- il rimborso IRAP nella misura dell'8,5%, da calcolarsi sulla quota da corrispondere al consulente pari al 95% del compenso pattuito.



ART. 5 – Attestazione delle ore di attività svolte

L'Istituto Besta avrà cura di registrare la presenza del consulente tramite apposito prospetto riepilogativo dal quale si evinca la data, l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il nome del dirigente medico che ha effettuato la consulenza ed eventuali annotazioni. Sarà cura dell'AUSLRE informare preventivamente i medici che effettuano le consulenze in oggetto di uniformarsi a quanto sopra indicato. Con cadenza trimestrale l'Istituto Besta provvederà a trasmettere i citati prospetti riepilogativi al fine dell'emissione di apposita fattura al seguente indirizzo pec: programmazionecontrollo@pec.ausl.re.it.

ART. 6 – Pagamento del compenso

L'AUSLRE provvederà ad addebitare all'Istituto Besta, mediante emissione di fattura elettronica, l'importo pattuito all'art. 4. Tale importo dovrà essere corrisposto dall'Istituto Besta entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.02 e ss.mm.ii. La liquidazione dei compensi ai professionisti interessati avverrà sul cedolino stipendiale del mese successivo a quello in cui è stato accertato l'effettivo pagamento. Il versamento dell'importo dovuto avverrà mediante accredito diretto su c/c bancario intestato all'AUSLRE presso BANCA ID'ITALIA secondo le seguenti coordinate: IBAN – **IT24P0100004306TU0000014945**.

ART. 7 – Codice etico

L'osservanza delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici Etici (visionabili rispettivamente sul sito www.istituto-besta.it e sul sito www.ausl.re.it) da parte dei consulenti costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali di cui al presente contratto. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Istituto Besta costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con l'Azienda, con ogni conseguenza di Legge.

ART. 8 – Copertura assicurativa

Ciascuna delle Parti, nel rispetto del vigente ordinamento, dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa o di aver adottato analoghe misure per la responsabilità civile per i danni cagionati dai propri medici nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di

rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. La copertura assicurativa per colpa grave resta a carico del singolo professionista.

I professionisti dell'AUSLRE che prestano attività al di fuori dell'orario di servizio, non sono assicurati all'INAIL. Non risultano coperti, di conseguenza, gli infortuni e le eventuali malattie professionali ricollegabili all'attività oggetto della presente convenzione.

I professionisti, qualora utilizzino il proprio mezzo di trasporto, prendono atto che le parti sono sollevate da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del proprio mezzo.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione della presente convenzione l'Istituto Besta si configura quale titolare del trattamento dei dati personali, mentre AUSLRE, verrà designata ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679 quale responsabile del trattamento dei dati personali, con specifico accordo tra le parti.

I dati verranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per il periodo: 01.06.2025 – 31.05.2026 con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra il primo giugno 2025 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa. Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 11 – Sicurezza e sorveglianza sanitaria

L'AUSLRE e l'Istituto Besta garantiscono, ciascuna per la propria competenza, l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare:

- l'Istituto Besta, nel rispetto degli obblighi di "informazione ai lavoratori", fornisce al personale dell'AUSLRE le informazioni in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare, alle misure di prevenzione ed alle misure di prevenzione e protezione ed alle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività. I professionisti dell'AUSLRE dovranno in ogni caso rispettare le norme di



emergenza delle strutture in cui si troveranno ad operare. L'Istituto Besta mette a disposizione del personale dell'AUSLRE i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per l'accesso alla Sala Operatoria.

L'Istituto Besta e l'AUSLRE provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; alle medesime Aziende resta in capo la sorveglianza sanitaria e la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica per i propri dipendenti.

ART. 11 – Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovranno essere preventivamente concordati tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle consulenze anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

ART. 12 – Inadempimenti

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante comunicazione inoltrata tramite PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 3 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 13 – Foro competente

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, la parti indicano, quale foro di competenza in via esclusiva, quello di Milano.

ART. 14 – Bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, con oneri a carico dell'Istituto Besta. In particolare l'imposta di bollo verrà assolta virtualmente come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano – Aut. N.. 39334/2015

del 27.03.2015;

- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n. 131. e

ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi

dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per l'Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia

Il Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale "Santa Maria Nuova"

Dott. Giorgio Mazzi

Per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Cordone